



Regolamento per cessione diritti sportivi

Art. 1

Viene riconosciuto il “diritto sportivo” alle società che hanno partecipato ai Campionati di Società nell’ultima stagione agonistica e relativo alla serie nella quale si sono classificate per la successiva stagione agonistica.

Art. 2

Il diritto sportivo è liberamente trasferibile in tutti i vari campionati, con esclusione del diritto sportivo della società di serie A che può trasferirlo esclusivamente a società che partecipa ai Campionati di serie A2.

Art. 3

La cessione dei diritti sportivi è un atto privato fra Associazioni Sportive Dilettantiste regolarmente affiliate alla Federazione Italiana Bocce.

Art. 4

La cessione del diritto sportivo:

- potrà essere effettuata soltanto nel periodo che intercorre fra il termine del campionato in corso e prima del sorteggio dei gironi;
- non potrà essere effettuata da parte di Società che sono state ripescate in categoria superiore a seguito della rinuncia della Società avente diritto.

Art. 5

L’acquisto del diritto sportivo potrà essere effettuato dalle A.S.D. di cui all’Art. 1, affiliate da almeno un biennio. Non è consentito acquisire il diritto sportivo da parte di Società che si sono ritirate nel corso dei campionati di serie.

Art. 6

Il diritto sportivo non potrà essere ceduto/acquistato dalle A.S.D. che abbiano pendenze, di qualsiasi titolo e natura, con la Federazione Italiana Bocce, e il cui impianto sportivo, comprensivo delle relative corsie di gioco non siano idonei in conformità alla normativa federale vigente.

Art. 7

La cessione del diritto sportivo farà iniziare, alla cedente, l’attività agonistica a squadre, dalla categoria più bassa prevista nella propria specialità.



Art. 8

L'acquisizione del diritto sportivo permetterà all'acquirente di subentrare nel campionato di Serie al posto della cedente.

Art. 9

Nel caso in cui la società acquirente di un diritto sportivo detenga già per la stessa stagione sportiva un diritto di partecipazione a un campionato di serie (sono esclusi pertanto i campionati promozionali e/o di categoria), quest'ultimo non potrà essere ceduto ad altra società.

- In tale evenienza, sarà compito del CTU individuare la squadra/società da integrare in luogo di quella che ha reso il posto "vacante", in funzione di quanto previsto negli appositi regolamenti dei tornei.

Art. 10

- a) È consentita l'acquisizione del titolo sportivo di un campionato da cui si viene retrocessi ma nel caso in cui la società acquirente al termine della stagione in cui lo si è acquisito retroceda nuovamente, non potrà acquistare un altro titolo sportivo per i successivi due anni.
- b) Nel caso in cui il campionato sia composto da più gironi, la società cessionaria del titolo sportivo verrà collocata nello stesso girone della società cedente, salvo ulteriori valutazioni del Consiglio Federale per una più funzionale composizione dei gironi.

Art. 11

Il perfezionamento della cessione/acquisizione del diritto sportivo si otterrà con la deliberazione del Consiglio Federale, previa presentazione di apposita dichiarazione controfirmata tra le parti.